



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 686 DEL 22 NOV. 2021

Oggetto: Tribunale Civile di Roma: Ricorso n. 37596/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. promosso dagli eredi di un paziente c/Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata notificato via PEC il 27 luglio 2021. Autorizzazione a resistere in giudizio. Affidamento patrocinio legale agli Avv.ti Valter Loccisano e Ugo Ruffolo.
Compenso presunto complessivo di € 2.391,13, spese generali e C.A.P. comprese. (rif. ns. fasc. n. 6877).

Esercizio 2021 Conto 2020201
Centro di Costo IUOA060000
Sottoconto n° 202020101
"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"
Budget:
- Assegnato € _____
- Utilizzato € _____
- Presente Atto € 2.391,13
- Residuo € _____

Oververo schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:
Pasquale Ferrari

Data 21/10/21

U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LEGALE

Sig. Roberto Garbini
Estensore

Il Responsabile del procedimento
Sig. Roberto Garbini

Data _____ Firma Roberto Garbini

Il Dirigente Responsabile *ad interim* della U.O.S.D.
Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data _____ Firma Angela Antonietta Giuzio

Proposta n. 726 del 21/10/2021

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Patrizia Magri

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera

**II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM
DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE**

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernente, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 33197 del 29.11.17 perveniva al protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata una richiesta di risarcimento danni, non quantificati, per presunta responsabilità medica, da parte degli eredi di un paziente, in conseguenza dell’intervento di impianto protesico subito il 18.2.15;
- il sinistro *de quo* veniva rubricato dalla proponente U.o.s.d. al numero 33/2017 e trasmesso, con nota prot. n. 33733 del 5.12.17 alla U.o.s.d. Rischio Clinico e Medicina Legale per l’avvio dell’istruttoria medico legale;
- in pari data, con nota prot. n. 33766 la U.o.s.d. provvedeva a richiedere ai legali degli istanti, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, copia della perizia medico-legale attestante i fatti denunciati, con l’indicazione del *quantum* risarcitorio reclamato;
- con nota prot. n. 34810 del 12.12.17 la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale provvedeva ad informare gli esercenti la professione sanitaria in ossequio all’art. 13 della Legge 8.3.17 n. 24;
- la controparte non forniva riscontro alla richiesta di integrazione documentale e, pertanto, la fase istruttoria del sinistro *de quo* non veniva completata;

- in data 22.5.18 (prot. n. 15452) perveniva al protocollo generale dell'Azienda l'istanza di avvio del procedimento di mediazione n. RM/717/18 promosso dai medesimi eredi del paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera davanti all'ADR Center di Roma;
- con nota prot. n. 20201 del 4.7.18 la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale provvedeva ad informare gli esercenti la professione sanitaria in ossequio all'art. 13 della Legge 8.3.17 n. 24;
- in vista dell'incontro di mediazione, il sinistro *de quo* veniva trattato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 6.9.18;
- il Comitato Valutazione Sinistri, secondo quanto rappresentato nel verbale n. 14/2018 relativo alla richiamata seduta del 6.9.18 – esaminati gli atti relativi al sinistro - proponeva alla Direzione Strategica di dare mandato all'Avv. Andrea Claudio Maggisano di rappresentare la non adesione dell'Azienda alla mediazione, stante, allo stato, l'assenza di elementi per accertare, verificare e quantificare l'*an* ed il *quantum*;
- in data 20.9.18 l'Avv. Maggisano informava la scrivente U.o.s.d. dell'esito negativo del suddetto procedimento di mediazione;

CONSIDERATO che:

- il 27 luglio 2021 è stato notificato presso questa Azienda il Ricorso n. 37596/21 R.G. ex artt. 8 Legge n. 24/17 e 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma, promosso dai medesimi eredi di un paziente per il risarcimento dei danni, patiti e patienti, non quantificati, asseritamente subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto in data 18.2.15 presso questo nosocomio;
- il ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitaria "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24;
- in vista della prima udienza del predetto giudizio, fissata dal Giudice per il giorno 14.10.21, il Comitato Valutazione Sinistri ha provveduto ad esaminare il caso *de quo* nella seduta del 7.10.21;

VISTO

il verbale del Comitato Valutazione Sinistri n. 21/2021 relativo alla richiamata seduta del 7.10.21, nel quale si rappresenta che il Comitato Valutazione Sinistri – rilevato che dalla documentazione sanitaria in possesso non vi è evidenza del momento in cui si è prodotta la lesione lamentata e che, comunque, questa potrebbe avere avuto una genesi multifattoriale, considerate le pregresse patologie da cui risultava affetto il paziente, ritiene di dover consigliare alla Direzione Aziendale di resistere nel giudizio (avente n. 37596/21 R.G.) introdotto dagli eredi del paziente con ricorso ex artt. 8 Legge n. 24/17 e 696 bis c.p.c. (1^a udienza 14.10.21), provvedendo all'immediata nomina di un legale al quale affidare la rappresentanza e la difesa dell'Azienda nel predetto giudizio;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno individuare – quali legali da incaricare per la difesa dell'Azienda nel richiamato giudizio – gli Avv.ti Valter Loccisano e Ugo Ruffolo, regolarmente iscritti all'Albo Aziendale, in applicazione dei criteri di rotazione degli incarichi;

CONSIDERATO

che:

- la proponente U.o.s.d. di concerto con i predetti Legali, ha elaborato un preventivo di massima relativo ai compensi per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- che viene rilasciata apposita procura alla lite agli Avv.ti Valter Loccisano e Ugo Ruffolo – tanto congiuntamente quanto disgiuntamente ed in sostituzione l'uno dell'altro - con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Ugo Ruffolo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 308;

TENUTO CONTO

che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 2.391,13 (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", Aut. n. 19 sub-aut. n. 96 dell'Esercizio 2021 e, pertanto, non incide sul Conto Economico;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio n. 37596/21 R.G. ex artt. 8 Legge n. 24/17 e 696 bis c.p.c., promosso dagli eredi di un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda agli Avv.ti Valter Loccisano e Ugo Ruffolo – tanto congiuntamente quanto disgiuntamente ed in sostituzione l'uno dell'altro – conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Ugo Ruffolo sito in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 308;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € 2.391,13 (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 2.391,13 è gravante sul conto n. 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Aut. n. 19, sub-aut. n. 36 dell'Esercizio 2021 e, pertanto, non incide sul Conto Economico.

**Il Dirigente Responsabile ad interim
della U.O.S.D.**

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000025 del 25 febbraio ;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine compreso il frontespizio, n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione, nonché n. 1 allegato composto da n. 1 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Tiziana Frittelli)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.

rg

Elementi di selezione: dettaglio conti

Subautorizzazione				Data ass.	Importo subAut.	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.			
UA1	2021	19	96	20/10/2021	2 391,13	Trib. Civ. di Roma: Ricorso n. 37596/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. promosso dagli eredi di un paziente c/AO SGA not. via PEC il 27.7.21. Avv.ti Valter Loccisano e Ugo Ruffolo. (rif. fasc. n. 6877)

Conto: 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

Importo Previsione: 29 887 798,19
Somme Autorizzate: 2 712 642,33
Disponibilità: 27 175 155,86
Importo Autorizzato: 2 391,13

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	726 DEL 21.10.2021
N. DELIBERAZIONE DEL	686 DEL 22.11.2021

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **22.11.2021** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato

